

## **1. Condizioni generali**

- 1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (CGF) regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti di fornitura tra l'Azienda Elettrica di Massagno (qui di seguito chiamata "AEM") e il fornitore.
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta ad AEM il fornitore accetta le presenti CGF e rinuncia all'applicazione delle proprie condizioni generali di vendita come pure a regole di vendita vigenti nel settore.
- 1.3 Regolamentazioni tra il fornitore e AEM che modifichino o completino le presenti CGF sono valide solamente se formulate per iscritto.

## **2. Offerta**

- 2.1 L'offerta, comprensiva di eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 Il fornitore è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta da AEM e a informare immediatamente quest'ultima se ritiene che la stessa contenga errori o sia incompleta. Il fornitore assume espressamente i rischi di eventuali errori in ogni documento ricevuto nella misura in cui tali errori sono per lui riconoscibili e non li ha evidenziati. Il fornitore rinuncia nei confronti di AEM a far valere pretese di risarcimento danni o di maggiori costi che dovessero eventualmente insorgere per eliminare tali errori.
- 2.3 Il fornitore è tenuto a indicare ad AEM eventuali condizioni particolari, difetti o mancanze di materiale o deviazioni rispetto alla richiesta di AEM già al momento della presentazione dell'offerta, specialmente per ciò che concerne qualità e stato del materiale, protezione dell'ambiente o discrepanze tecniche.

## **3. Ordine, spedizione e ricezione della merce**

- 3.1 Il fornitore si impegna ad adempiere integralmente il contratto con competenza e diligenza, tutelando gli interessi di AEM, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute nel suo campo professionale.
- 3.2 La merce oggetto della fornitura deve essere imballata in modo specialistico e in conformità alla prassi commerciale.
- 3.3 Il fornitore deve rispettare le specifiche tecniche e le disposizioni delle norme tecniche e di sicurezza.
- 3.4 La fornitura deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione (schede di conformità, schede tecniche, schede di sicurezza, ecc.) e dalle necessarie istruzioni d'uso in formato cartaceo/digitale e/o attraverso un'istruzione sul posto al personale AEM.
- 3.5 Se non pattuito altrimenti per iscritto, la fornitura deve avvenire DDP, secondo le norme Incoterms vigenti.
- 3.6 La consegna della merce deve avvenire previo bollettino di consegna.
- 3.7 I termini e le condizioni di consegna sono vincolanti. Il fornitore è obbligato a informare tempestivamente per iscritto AEM se si dovesse accorgere di non essere in grado di rispettare i tempi e le condizioni di consegna pattuiti.
- 3.8 AEM deve tempestivamente notificare al fornitore eventuali difetti di fornitura, appena questi siano evidenziati nel decorso ordinario delle operazioni. Il fornitore rinuncia all'opposizione del richiamo ritardato per il vizio.

## **4. Garanzia**

- 4.1 Il fornitore garantisce che i beni forniti siano conformi alle qualità promesse e che non presentano difetti materiali che compromettano il loro valore o la loro idoneità all'uso per il quale sono destinati.

- 4.2 Il fornitore garantisce che i beni forniti adempiono le vigenti prescrizioni svizzere in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. A tal proposito si dichiara pronto a conferire il diritto di visionare tutti i rapporti di analisi dei pericoli, concetti di sicurezza e salvaguardia ambientale e altri documenti rilevanti.
- 4.3 In caso di difetto o fornitura errata o difettosa, AEM può decidere di diminuire la remunerazione di un importo corrispondente al minor valore, di recedere dal contratto oppure di richiedere della merce sostitutiva senza difetti. In casi particolari, AEM può riservarsi il diritto di apportare personalmente una miglioria o di farla eseguire dal fornitore o da terzi, previa notifica al fornitore. In tal caso, i costi derivati dalla miglioria sono trasferiti al fornitore.
- 4.4 Il fornitore garantisce la fornitura di parti di ricambio per almeno 5 anni dal momento della consegna della merce, se non disposto diversamente da separati accordi.
- 4.5 Il fornitore è tenuto a mettere a disposizione un servizio di consulenza sul prodotto venduto.
- 4.6 AEM controlla la merce acquistata al più tardi entro 30 giorni dalla data di consegna. Nel caso in cui la merce necessiti di una messa in funzione la stessa è accettata con riserva fino alla sua messa in funzione da effettuarsi entro 6 mesi dalla data di consegna.
- 4.7 Il fornitore garantisce completamente contro il rischio di evizione.
- 4.8 Il fornitore garantisce che tanto lui quanto i terzi da lui coinvolti dispongono di tutti i diritti per eseguire le prestazioni conformemente al contratto.
- 4.9 Il fornitore garantisce di utilizzare e copiare tutta la documentazione che AEM mette a disposizione esclusivamente per la fornitura della prestazione.
- 4.10 Il fornitore custodisce nel loro stato originario e senza costi per almeno 10 anni dalla fine del contratto tutti i documenti e i supporti che si riferiscono al rapporto contrattuale.
- 4.11 Rimane espressamente riservato il diritto di risarcimento danni.

## **5. Fatture e pagamenti**

- 5.1 La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto.
- 5.2 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo AEM SA, Via Privata 4, 6908 Massagno o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@aemsa.ch](mailto:acquisti@aemsa.ch)
- 5.3 Tutte le fatture non corrette, incomplete o non verificabili saranno ritornate al fornitore.
- 5.4 L'accettazione della fattura avviene quando:
- la merce è stata interamente consegnata e accettata da AEM;
  - la fattura corrisponde a quanto pattuito;
  - è stata completata la fornitura sostitutiva in caso di difetti;
  - è stata consegnata tutta la documentazione richiesta e necessaria ed è stata impartita la necessaria istruzione al personale AEM;
  - sono stati consegnati eventuali attestati di garanzia.
- 5.5 In mancanza di uno o più presupposti il termine di pagamento non decorre.

## **6. Fornitore**

- 6.1 Il fornitore è responsabile del continuo rispetto dei suoi obblighi legali. Con l'inoltro dell'offerta e/o con l'accettazione dell'ordine il fornitore dichiara:
- di essere in regola con il pagamento di oneri sociali e imposte nonché con il rispetto dei contratti collettivi vigenti;
  - che nei suoi confronti e nei confronti dei suoi dirigenti non sono state pronunciate sentenze giudiziarie per la cattiva condotta dei lavori o per infrazioni legislative sul lavoro nei 5 anni precedenti;
  - di non essere oggetto di una procedura per fallimento, concordato; liquidazione o cessazione dell'attività;
  - che nell'ultimo anno non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti;
  - che l'offerta è sottoscritta da persone in possesso della necessaria legittimazione.

- 6.2 Qualora venissero riscontrate mancanze in relazione a tali obblighi AEM si riserva il diritto di:
- richiedere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati e il recesso immediato dal contratto per motivi gravi;
  - richiedere il pagamento di una pena convenzionale del 10% della somma totale.
- 6.3 Contestualmente con l'inoltro dell'offerta il fornitore comunica ad AEM ogni cambiamento intervenuto nella propria organizzazione societaria rispetto a ogni dato precedentemente fornito.
- 6.4 Il fornitore è responsabile della propria garanzia di qualità specifica alla fornitura.

## **7. Mora**

- 7.1 In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite nel contratto il fornitore è costituito automaticamente in mora.
- 7.2 Se l'inadempienza dovesse prorogarsi oltre al termine concesso al fornitore, AEM potrà recedere immediatamente tramite comunicazione scritta dal contratto con il fornitore. AEM potrà pagare le prestazioni svolte fino al momento della rescissione, purché siano state eseguite conformemente al contratto e siano utili ad AEM.
- 7.3 Il fornitore deve ad AEM per ogni settimana completa o iniziata di superamento del termine di scadenza pattuito un danno di mora pari all'1% del valore della fornitura in aggiunta al risarcimento dei danni. La pena convenzionale è dovuta anche e fintanto che uno o più difetti della prestazione del fornitore non vengano eliminati. Se il danno dovuto al ritardo supera l'ammontare della pena convenzionale, AEM può richiedere il pagamento del danno effettivo dovuto al ritardo dove la colpa del fornitore è presunta. Inoltre, AEM può esigere il pieno adempimento del contratto.
- 7.4 AEM è autorizzata a compensare la pena convenzionale con una qualsiasi pretesa di remunerazione del fornitore. Se la pena convenzionale opposta in compensazione è contestata, il fornitore non viene comunque liberato dal completo e ininterrotto adempimento del contratto.

## **8. Responsabilità**

- 8.1 Nel caso in cui AEM fosse chiamata in causa da terzi per una responsabilità non di sua colpa, il fornitore è tenuto a liberare AEM da queste richieste, se il prodotto fornito dal fornitore è la causa del danno. Lo stesso vale per il caso in cui il fornitore fosse responsabile per sua colpa direttamente nei confronti di terzi.
- 8.2 In caso di corresponsabilità, il danno provocato deve essere sopportato congiuntamente da chi lo ha causato.
- 8.3 Il fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile con una somma di copertura sufficiente.

## **9. Tutela della discrezione**

- 9.1 Il fornitore deve trattare con riservatezza tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al rapporto contrattuale. Il fornitore deve provvedere affinché queste disposizioni siano rispettate anche da tutti i suoi dipendenti, dagli ausiliari, dai partner contrattuali e da terzi.
- 9.2 La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto.
- 9.3 Se il fornitore o una terza parte da esso incaricato violano il rapporto di segretezza, saranno tenuti a versare ad AEM una pena convenzionale pari al 10% della remunerazione complessiva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi di riservatezza. Rimangono riservate eventuali pretese di risarcimento danni da parte di AEM.

## **10. Entrata in vigore**

- 10.1 L'ordine entra in vigore con la firma dello stesso da parte di ambo le parti o con l'invio dell'ordinazione da parte di AEM.
- 10.2 Nel caso in cui la conferma d'ordine divergesse dall'ordinazione, le eventuali discordanze faranno stato solo se accettate per iscritto da AEM.

## **11. Recesso del contratto**

- 11.1 AEM è autorizzata a recedere per giustificati motivi senza preavviso e in qualsiasi momento. Si considera giustificato motivo qualsiasi evento che renda insostenibile la continuazione del rapporto contrattuale per AEM, in particolare:
  - a. importanti superamenti delle scadenze imputabili al fornitore;
  - b. notevoli difficoltà finanziarie del fornitore che danno adito a particolari dubbi sulla possibilità oggettiva di adempimento del contratto, delle prestazioni e degli impegni di garanzia;
  - c. il ripetuto mancato rispetto delle direttive di AEM;
  - d. altre eventuali e persistenti violazioni di obblighi contrattuali importanti.
- 11.2 Un indennizzo del fornitore per il recesso del contratto per motivi gravi è escluso. Il fornitore risponde nei confronti di AEM per il danno risultante dalla violazione contrattuale e dal recesso del contratto compresi i maggiori costi per l'incarico di un fornitore sostitutivo.

## **12. Prescrizione e termini di denuncia**

- 12.1 I diritti derivati dal contratto si prescrivono in 10 anni a decorrere dalla data dell'atto che ha causato l'evento dannoso.
- 12.2 I diritti per difetti si prescrivono in 24 mesi dalla consegna della merce. Nel caso in cui la merce necessiti di una messa in funzione, la durata della garanzia è di 24 mesi dalla sua messa in funzione ritenuto comunque un massimo di 30 mesi dalla consegna della merce. I difetti provocati da un bene integrato in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinato si prescrivono in 60 mesi. Durante il periodo di garanzia, AEM può in qualsiasi momento denunciare difetti. In caso di sostituzione parziale o totale della merce fornita a seguito di un difetto, la garanzia sui pezzi sostituiti si rinnova con i medesimi termini indicati in precedenza.

## **13. Diritto applicabile e foro competente**

- 13.1 Si applica il diritto svizzero.
- 13.2 Il foro giudiziario è Lugano.